

## Statuto

### COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA

**Art. 1 COSTITUZIONE.** E' costituito il Comitato denominato "COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA" più avanti per brevità chiamato "Comitato".

**Art. 2 OGGETTO.** Il Comitato è apolitico e apartitico, non ha fini di lucro, e opera per il perseguimento della vittoria del SI' nel voto al Referendum popolare previsto nella data decisa dalla Corte Costituzionale, in quanto:

- a) oggi più che mai, è eticamente inaccettabile uccidere per divertimento;
- b) Perché la società italiana ha maturato, da anni, una cultura nuova, di rispetto per gli animali.
- c) Perché la caccia comporta un devastante disturbo biologico su tutte le specie, anche quelle che non sono oggetto di spari, in quanto sconvolge i normali ritmi di vita, compresa la possibilità di ricerca del cibo.
- d) Perché la caccia continua ad inquinare l'ambiente
- e) Perché nella sola stagione venatoria, dal 1° settembre al 31 gennaio, nella stagione venatoria 2019 – 2020, vi sono state 91 vittime umane di cui 27 morti e 64 feriti. Di questi 76 in ambito venatorio di cui 8 feriti non cacciatori più 20 morti e 48 feriti cacciatori, colpite da armi di portata devastante, come quelle impiegate nella caccia al cinghiale: un problema di sicurezza per la pubblica incolumità.

Il Comitato potrà procedere con l'organizzazione di referendum con ogni iniziativa e attività idonea.

Il Comitato per raggiungere il suo intento potrà svolgere propaganda, con attività che indicativamente, ma non esclusivamente, sarà rivolta negli ambiti e spazi radiotelevisivi pubblici e privati, sulla stampa, nel web, nei dibattiti, nelle reti social, con manifesti, mediante pubblicazioni, e tutto ciò a livello nazionale e locale, anche collaborando attivamente con facoltà di sinergie con altri Comitati aventi per scopo principale il sostegno al SI' nel medesimo referendum e in attività consimili e compatibili.

Il Comitato potrà organizzare convegni, mostre, concerti, spettacoli e intrattenimenti musicali ed ogni altra attività associativa, lecita ed aderente ai fini del Comitato.

Il Comitato potrà svolgere quelle attività di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendessero utili per la raccolta di risorse da impiegare nel conseguimento dell'oggetto sociale.

**Art. 3 SEDE.** Il Comitato ha sede in Varallo (VC) Via al Lavatoio n. 4/C ed assume come indirizzo

- email: [comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it](mailto:comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it) ,

- pec: [comitato@pec.referendumsiaboliamolacaccia.it](mailto:comitato@pec.referendumsiaboliamolacaccia.it)

- sito web: [www.referendumsiaboliamolacaccia.it](http://www.referendumsiaboliamolacaccia.it) od altro che sarà deciso dal Consiglio Direttivo.

**Art. 4 SOCI.** I Soci del Comitato sono distinti in Soci Fondatori e Soci Aderenti, i cui nomi e indirizzi sono conservati in un apposito Elenco Soci. I Soci Fondatori sono quelli risultanti dalla dichiarazione costitutiva e quelli cooptati secondo l'art.8 dello Statuto. I Soci Aderenti sono le persone fisiche cittadine dell'Unione Europea o regolarmente soggiornanti in Italia, gli enti, le persone giuridiche e non, che siano accettate secondo le procedure dell'art.11. Tutti i soci del Comitato sono tenuti a comportamenti di irreprensibile civiltà, sia nei confronti degli altri soci sia dei terzi, ed al rispetto dei principi e delle norme contenuti nel presente statuto.

**Art. 5 ORGANI.** Gli organi del Comitato sono:

- A) L'Assemblea dei Soci Fondatori,
- B) il Consiglio Direttivo
- C) Il Presidente
- D) Il Collegio dei Revisori

Tutti gli organi sociali di cui alle lettere A, B, C, svolgono la propria attività a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi spese.

**Art. 6 ASSEMBLEA.** L'Assemblea dei Soci Fondatori è l'organo di indirizzo del Comitato, redige il Manifesto di riferimento generale apportandovi anche le riformulazioni ritenute opportune, elegge tra i Soci il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei componenti e la durata, nomina il Collegio dei Revisori, se nominato, delibera sulle cooptazioni di altri Soci Fondatori, approva il bilancio e i rendiconti finanziari, emana regolamenti

**Statuto**

**COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA**

inerenti lo svolgimento della vita interna e delle attività esterne, ha la facoltà di procedere al cambio della sede sociale e costituire corrispondenti comitati territoriali determinandone l'ambito e il quadro funzionale.

L'assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento del Comitato e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

**Art. 7 ASSEMBLEA SEGUE.** L'Assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro metodo quale e-mail o che comunque permetta la prova della ricezione, o pubblicazione sul sito dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi all'indirizzo risultante dall'Elenco Soci o pubblicarsi sul sito almeno tre giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea dei Soci Fondatori deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci Fondatori o il Collegio dei Revisori, se nominato. L'Assemblea dei Soci Fondatori, purché regolarmente convocata, è comunque costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti di persona o per delega (con il massimo di una delega per Socio) oppure tramite streaming o altri sistemi analogici o digitali qualora attivati. Ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto che sarà esercitato direttamente o mediante il rispettivo rappresentante munito di delega oppure mediante espressione via streaming qualora attivato. L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art 21 del Codice Civile.

**Art. 8 COOPTAZIONE SOCI FONDATORI.** L'Assemblea dei Soci Fondatori, previa iscrizione all'ordine del giorno e con una maggioranza di 4 / 5 dei suoi componenti può cooptare quali Soci Fondatori persone fisiche, enti, società, gruppi, associazioni, movimenti o partiti politici che siano retti da uno statuto democratico e compatibili con le finalità e principi anche associativi del presente Comitato, e che abbiano formalmente deliberato di impegnarsi nella costruzione del Comitato.

**Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO.** Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle attività del Comitato nel rispetto degli indirizzi decisi dall'Assemblea dei Soci Fondatori, è titolare della rappresentanza del Comitato, attribuisce e revoca singoli incarichi interni e di rappresentanza esterna, compreso quello per gli adempimenti di propaganda sui mezzi in sede nazionale o locale e quello per la costituzione in giudizio, redige il progetto di bilancio e dei rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, delibera sulla ammissione di Soci Aderenti, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori nei casi previsti dallo Statuto o quando lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il segretario e il Tesoriere.

**Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO SEGUE.** Dopo la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci previa determinazione del numero delle categorie dei suoi componenti ed è composta, da rappresentanti dei Soci Fondatori e da Soci Aderenti. Il Consiglio Direttivo può sempre essere revocato con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori anche in assenza di giusta causa, nulla è dovuto a titolo di risarcimento al componente del Consiglio Direttivo revocato. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi.

**Art. 11 SOCI ADERENTI.** Il Consiglio Direttivo, previa iscrizione all'ordine del giorno e con una maggioranza di 2/3 dei votanti, delibera l'accettazione quali Soci Aderenti delle persone che ne abbiano fatto richiesta impegnandosi formalmente a sostenere il Comitato.

**Art. 12 SVOLGIMENTO ASSEMBLEE.** I Soci Aderenti possono prendere parte quali osservatori alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori. L'Assemblea dei Soci Fondatori si svolgerà mediante contestuale partecipazione fisica ed anche collegamento in streaming o altri sistemi analogici o digitali in tempo reale. Il Presidente può invitare alle riunioni della Assemblea dei soci Fondatori dei non Soci attribuendo anche diritto di parola.

**Statuto**

**COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA**

**Art. 13 IL PRESIDENTE.** Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi. In caso di sua assenza o impedimento, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui il Presidente, a sua discrezione, ravvisi una qualche necessità che abbia carattere di particolare urgenza, egli stesso può assumere, nell'interesse del Comitato, tutti i provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione utile.

**Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI.** Il Collegio dei Revisori, se nominato, può essere composto da uno o tre membri effettivi, eletti dalla Assemblea dei Soci Fondatori, anche al di fuori del proprio ambito, tra persone che abbiano particolare competenza in materia amministrativa, contabile o giuridica.

**Art. 15 RISORSE ECONOMICHE.** Il Comitato raccoglie i fondi necessari alla realizzazione dei suoi scopi mediante la contribuzione dei Soci, le liberalità, anche testamentarie, a suo favore, le contribuzioni di persone o enti, i ricavi delle iniziative realizzate, gli avanzi di gestione di attività commerciali eventualmente svolte, i rimborsi e i contributi elettorali, ogni altro provento.

**Art. 16 ESERCIZIO SOCIALE.** L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori. Gli avanzi di gestione nonché le riserve non verranno distribuiti neppure indirettamente durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno utilizzati dal Comitato per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 17 COSTITUZIONE ORGANISMI.** Con determinazione del Consiglio Direttivo e nei modi da questo indicati, possono essere costituiti associazioni od organismi che siano emanazione locale del Comitato REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA onde potenziare il sostegno operativo alla campagna da esso svolta.

**Art. 18 ESCLUSIONE SOCI.** L'Assemblea dei Soci Fondatori, previa iscrizione all'ordine del giorno e con una maggioranza di 4 / 5 dei suoi componenti, può deliberare l'esclusione di quei Soci Fondatori o di quei Soci Aderenti che a suo insindacabile giudizio risultassero non essere più in possesso dei requisiti per essere Soci o per aver contravvenuto alle norme del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Il Socio Fondatore o il Socio Aderente che sia stato escluso non può vantare alcun diritto anche pregresso sulle attività o sul patrimonio del Comitato.

**Art. 19 DURATA** IL COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA ha la durata fino a sessanta giorni successivi alla data di celebrazione del Referendum sul taglio di cui all'art. 2, durata che si intende comunque prorogata fino a delibera contraria dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

**Art. 20 SCIoglimento.** Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Art. 21 RINVIO ALLA LEGGE.** Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in genere e del Codice di Procedura Civile sull'arbitrato; per le norme di procedura e di votazione si fa riferimento al regolamento del Senato della Repubblica in quanto applicabile.



RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM POPOLARE PER EX ART. 75 COST.

RICHIESTA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLA L. 157/1992

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello), Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352.

VIDIMAZIONE

li  
FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

Bollo Ufficio

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 121 del 22/05/2021

RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLA L. 157/1992 (ex art. 75 COST.)  
ABROGAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA.

RELAZIONE: come può risultare dal raffronto del testo normativo con la proposta referendaria del Comitato Referendum SI Aboliamo la caccia e, ovviamente, ogni intervento su questa legge ha una sua precisa e logica spiegazione. Rilevato il problema concreto della inaccettabilità di questa disciplina, né sportiva, e nemmeno ludica, ci si è determinati a voler tornare sui presupposti di tutela assoluta della fauna selvatica su tutto il territorio italiano, così come volentersamente espressi dai primi articoli sia delle direttive comunitarie citate, che dalla stessa L. 157/1992, sottoponendo un quesito referendario che di fatto, glossando in molti punti questa legge nazionale, di fatto la vieta in modo assoluto e tranciente, tramite lo strumento referendario abrogativo, come previsto dalla L. 352/1970. Il regime normativo della caccia, in Italia, affonda le sue radici in una data direttiva comunitaria, del 1979, la 319, che peraltro, all'art. 5 recita: "Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di deturcarle anche vuote; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di deturcare le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura". Come si può notare ad un apparente divieto assoluto di uccidere e danneggiare il patrimonio indisponibile dello Stato, cioè di ognuno di noi cittadini italiani, si contrappongono poi una deroga dettata dal richiamo agli artt. 7 e 9 della stessa Direttiva, talmente ampia da vanificare quasi il senso di protezione che la Direttiva stessa prometteva in un primo momento: infatti il richiamo ai citati artt. 7 e 9, di fatto consente l'esercizio dell'attività venatoria limitata da parametri estremamente variabili ed opinabili, facilmente adattabili alle esigenze della categoria dei cacciatori, poiché prevede la facoltà di deroga del contenuto dell'art. 5 in ragione del livello di popolazione di uccelli selvatici in una particolare zona del territorio nazionale, ovvero per ragioni di salute e sicurezza pubblica, aerea, per prevenire gravi danni alle colture e via dicendo. La Direttiva citata, di recente, è stata innovata dalla 147/2009 che, per quello che a noi interessa ora, replica nel suo contenuto nuovamente il citato art. 5, così come pure replica il contenuto dei nefasti artt. 7 e 9 citati. In questo scenario si inserisce la L. 157/1992 intitolata "Norme per la protezione della fauna selvatica oniceterma e per il prelievo venatorio", che, come sappiamo, è la legge su cui si costruisce tutta l'attività venatoria a livello nazionale e che regola pure l'esercizio della caccia anche a livello locale. Il problema insito in questa legge dai buoni propositi iniziali, sfacciate nei confronti dei cittadini italiani. Fatto questo preambolo normativo, il lavoro nel suo insieme è stato difficilissimo ed estremamente complesso. Nel testo proposto dal Comitato Referendum SI Aboliamo la caccia e pubblicato in G.U. n. 121 del 22 maggio 2021, una prima nota da segnalare è la totale richiesta di cancellazione delle sanzioni penali (tutte penali seppur contravvenzioni) ed amministrative della L. 157/1992, poiché si è ritenuto che la tutela per le violazioni ai divieti imposti dalla legge risultante dall'accoglimento del quesito referendario debba essere sanzionata dalle più gravi norme previste dal Titolo IX bis del Codice Penale, in particolare gli artt. 544 bis e 544 ter, che sono veri e propri delitti. Oltre a questa scelta molte altre sono state fatte dopo un puntuale approfondimento e ciò che ne è scaturito, ad avviso del Comitato Referendum SI Aboliamo la caccia, è il miglior prodotto possibile consentito dalla normativa referendaria abrogativa che, se accolta, dovrebbe liberarci dalla presenza dei cacciatori e censuratori di godere a pieno la meravigliosa natura di ognuna delle nostre Regioni italiane senza il timore di uscire feriti, o peggio, da una passeggiata e senza l'inaccettabile annosa deviazione della fauna selvatica del nostro paese.

#### RICHIESTA REFERENDARIA

Comune di Cengio Prot. N. 0005618 del 01-07-2021

I sottoscritti cittadini italiani chiedono che venga abrogata la L. 157/1992, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni. Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A03225) (GU n. 121 del 22-5-2021) Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:  
Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente a:  
art. 1, Fauna selvatica - Comma 1-bis, limitatamente alle parole "o adeguare" e limitatamente alle parole "fatte salve le finalità" di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo trattino, della stessa direttiva. -  
Comma 2 abrogato - Comma 3 limitatamente alle parole "Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142"; - comma 7 limitatamente alle parole "e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8" art. 2, Oggetto della tutela -  
Comma 2 abrogato, Art. 4 Cattura temporanea e inumellamento - comma 3, limitatamente alle parole "e per la cessione ai fini di richiamo" - Comma 4 limitatamente alle parole "La cattura per la cessione a fini di richiamo e consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; toro sassello; toro bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio." E "appartenenti ad altre specie" - Comma 5 limitatamente alle parole "abbate, cultura o" Art. 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi Abrogato Art 6 Tassidermia - Comma 1 limitatamente alle parole "e trofei" - Comma 2 limitatamente alle parole "o comunque non cacciabili" ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione" - Comma 3 limitatamente alle parole "o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio" Art. 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale abrogato Art. 9. Funzioni amministrative Abrogato Art. 10. Limitatamente alle parole nel titolo "venatori" - Comma 1 limitatamente alle parole "venatoria" e "e la regolamentazione del prelievo venatorio" - Comma 2 abrogato - Comma 3 Limitatamente alle parole "In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni" - Comma 4 Limitatamente alle parole "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da" - Comma 5 abrogato - Comma 6 limitatamente alle parole "della caccia," - Comma 7 Limitatamente alle parole "venatori" e "e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali" - Comma 8 limitatamente alle parole "venatori" - Comma 8 lettera d) abrogato - Comma 8 lettera e) abrogato - Comma 8 lettera h) abrogato - Comma 10 limitatamente alle parole "venatoria" - Comma 11 limitatamente alle parole "venatoria" - Comma 12. Abrogato - Comma 17 abrogato Art 11 Zona faunistica delle Api - Comma 2 Limitatamente alle parole "e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali" Art 12 Esercizio dell'attività venatoria - Comma 1 abrogato - Comma 2 limitatamente alle parole "o alla cattura" e "mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13" - Comma 4 limitatamente alle parole "altro modo di" - Comma 5. abrogato - Comma 6. Abrogato - Comma 7 Abrogato - Comma 8. Abrogato - Comma 9 abrogato - Comma 11 abrogato - Comma 12 abrogato - Comma 12-bis. Abrogato Art 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria Abrogato Art. 14 limitatamente alle parole nel titolo "della caccia" - Comma 1 Abrogato - Comma 2 abrogato - Comma 3 abrogato - Comma 4 abrogato - Comma 5 abrogato - Comma 6 abrogato - Comma 7 abrogato - Comma 8 abrogato - Comma 9 limitatamente alle parole "dei cacciatori" e "venatorie" e "compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso" - Comma 10 limitatamente alle parole "degli ambiti territoriali di caccia" e "in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti;" e "delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito" e "il 20 per cento" - Comma 11 limitatamente alle parole "Negli ambiti territoriali di caccia" - Comma 12 abrogato - Comma 13 Abrogato - Comma 14 limitatamente alle parole "di caccia" e "e dall'esercizio dell'attività venatoria" - Comma 16 abrogato - Comma 17 limitatamente alle parole "venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza" Art 15. Limitatamente alle parole nel titolo "Utilizzazione dei fondi ai fini della" e "programmata" Abrogato Art. 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie Abrogato Art 17 Allevamenti - Comma 1 limitatamente alle parole "alimentare;" "ornamentale" - Comma 2 limitatamente alle parole "da caccia" - Comma 4 Abrogato Art. 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria Abrogato Art. 19 Controllo della fauna selvatica - Comma 1 Abrogato - Comma 2 limitatamente alle parole "anche nelle zone vietate alla caccia" e "di norma" e "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento." e "dalle guardie venatorie dipendenti" e "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie consulari munite di licenza per l'esercizio venatorio." - Comma 3 limitatamente alle parole "pubblici e privati, nei parchi storici e

archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive" - Comma 1b limitatamente alle parole "costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermitezione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima" - Comma 1c limitatamente alle parole "ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" - Comma 1d limitatamente alle parole "e, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto" - Comma 1e limitatamente alle parole "nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;" - Comma 1f abrogato - Comma 1g abrogato - Comma 1h limitatamente alle parole "a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzate, a scopo venatorio, scafiandri o tute impermeabili da sommozzatori" - Comma 1i abrogato - Comma 1m abrogato - Comma 1n limitatamente alle parole "in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume" - Comma 1p limitatamente alle parole "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" - Comma 1q abrogato - Comma 1r abrogato - Comma 1s abrogato - Comma 1t limitatamente alle parole "non provenienti da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico" - Comma 1u limitatamente alle parole "usare munizioni spezzata nella" e "usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;" - Comma 1aa limitatamente alle parole "a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" - Comma 1bb limitatamente alle parole "ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rosa (lectoris rufa); pernice di Sardegna (lectoris barbara); starna (perdic perdic); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (colomba palumbus)" - Comma 1cc limitatamente alle parole "non provenienti da allevamenti;" - Comma 1ee limitatamente alle parole "ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità" previste dalla presente legge e della fauna selvatica licitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia" - Comma 1ff abrogato - Comma 2 abrogato - Comma 3 limitatamente alle parole "interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi" Art. 22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio Abrogato Art 23 Tasse di concessione regionale - Comma 1 limitatamente alle parole "per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22" - Comma 2 abrogato - Comma 3 Abrogato - Comma 5 limitatamente alle parole "Gli appostamenti fissi, e "venatorie" e "venatorie" Art. 24 Fondo presso il Ministero del Tesoro - Comma 2-a abrogato - Comma 2-b limitatamente alle parole "1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della" - Comma 2-c abrogato - comma 3 abrogato - Comma 4 Abrogato Art 26 Limitatamente alle parole nel titolo "e dall'attività venatoria" - Comma 1 limitatamente alle parole "in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;" - Comma 2 limitatamente alle parole "e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative" Art 27 limitatamente alle parole nel titolo "venatoria" - Comma 1-a limitatamente alle parole "le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché;" e "Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65" - Comma 1-b limitatamente alle parole "delle associazioni venatorie, e" e "presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" - Comma 4 limitatamente alle parole "venatorie;" - Comma 5 limitatamente alle parole "nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni" - Comma 6 limitatamente alle parole "sull'esercizio venatorio" - Comma 7 limitatamente alle parole "venatorie" - Comma 9 abrogato Art 28 limitatamente alle parole nel titolo "venatori" - Comma 1 abrogato - Comma 2 limitatamente alle parole "con esclusione" e "autorizzati" - Comma 3 limitatamente alle parole "alla disciplina dell'attività venatoria" e "tenendo in somma ricavata a disposizione della pavona cui e' contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che illecito non sussiste, se, al contrario, illecito sussiste" - Comma 4 limitatamente alle parole "consegna o della" - Comma 5 abrogato Art 29 Agenzi dipendenti degli enti locali - Comma 1 limitatamente alle parole "venatoria" Art 30 sanzioni penali Abrogato Art. 31. Sanzioni amministrative abrogato Art. 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio Abrogato Art 33 Rapporti nullità/attività di vigilanza - comma 1 limitatamente alle parole "di cui all'articolo 9" Art. 34 Associazioni venatorie abrogato Art 35 - Comma 1 limitatamente alle parole "venatoria 1994-1995" Art 36 - Comma 1 abrogato - Comma 2 abrogato - Comma 3 limitatamente alle parole "appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge" - Comma 4 abrogato - Comma 5 limitatamente alle parole "nella stagione venatoria 1994-1995" Art 37 Disposizioni finali - comma 3 limitatamente alle parole "e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)". Dichiarando di eleggere domicilio presso il Comitato "SI Aboliamo la Caccia" in Via Al Lavatoio n. 4/c - Verallo (VC); e-mail: comitato@referendumaboliamolacaccia.it



Richiesta di referendum abrogativo

Comune di Cengio Prot. N. 0005618 del 01-07-2021

7	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nell'ecul liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
8	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nell'ecul liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
9	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nell'ecul liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
10	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nell'ecul liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
11	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nell'ecul liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
12	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nell'ecul liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI



Modulo n° ..... nel Centro di raccolta di .....

Richiesta di referendum abrogativo

Abrogazione della attività venatoria

13	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nelle cui liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
14	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nelle cui liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
15	NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE (nelle cui liste elettorali è iscritto)	FIRMA
	COGNOME	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO IDENTITÀ	FIRMA PRIVACY
	INDIRIZZO CAP e COMUNE		MAIL - CELLULARE (facoltativo)	NR DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI

\* I tuoi dati personali verranno utilizzati in conformità con la legge in vigore. I suddetti dati saranno nella disponibilità del Comitato promotore per la presente raccolta di firme che si impegna a non cederli in alcuna forma o modo a terzi. Il comitato si impegna altresì ad utilizzare detti dati esclusivamente per le finalità legate alla presente sottoscrizione popolare. Ai sensi della legge in vigore hai diritto di accedere ai tuoi dati nonché il diritto di chiederne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra è possibile chiamare il numero di telefono \_\_\_\_\_ oppure inviare una email a \_\_\_\_\_

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere  
ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
da me identificati con il documento senato a margine di ciascuno.

(\*J indicare il numero in cifre e in lettere

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(NOME E COGNOME PER ESTESO) E QUALIFICA DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE PROCEDE ALL'AUTENTICAZIONE

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

COMUNE DI \_\_\_\_\_ servizio elettorale

Il Sindaco certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune al numero indicato a fianco a ciascuno di essi

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ IL SINDACO \_\_\_\_\_



